



Prot. 6622

Roma, lì 19 marzo 2012

Pres. Giovanni TAMBURINO
Capo del DAP

per conoscenza,

Pres. Simonetta MATONE
Vice Capo Vicario del D.A.P.

Dr. Luigi PAGANO
Vice Capo del DAP

Dr. Riccardo TURRINI VITA
Direttore Generale del Personale DAP
R O M A

Oggetto: *Criteria per la valutazione di titoli negli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di Commissario Capo del Ruolo Direttivo Ordinario*

Egregio Presidente,

in riferimento a quanto in oggetto, recentemente disciplinato con Circolare della DGPF, si ritiene dover segnalare alcune anomalie e disfunzioni che, a nostro parere, inficiano la procedura attivata e negano ai Funzionari del Corpo il giusto riconoscimento dei meriti acquisiti.

Per quanto ci riguarda la circolare GDAP – 0093445 – 2012, del 06 Marzo u.s., è viziata da un macroscopico vizio di forma che pregiudica ogni possibilità di statuizione in materia. Il richiamato atto amministrativo, infatti, norma “*ora per allora*” i requisiti richiesti per accedere allo scrutinio per la promozione, per merito comparativo, alla qualifica di “*Commissario Capo Penitenziario*”.

Il vizio cui si fa riferimento, assai agevolmente rilevabile, attiene alla stessa genesi della disciplina adottata, stabilita in data 24 maggio 2011 nella seduta del Consiglio di Amministrazione e quindi **in data successiva** al termine ultimo stabilito, *ex lege*, per la maturazione dei requisiti richiesti, fissato a mente dell'art. 12 del D.Lgs. 21 maggio 2000 n°146 in “*tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica*”.

Considerato, dunque, che la nomina alla qualifica di Commissario Penitenziario, per i Funzionari appartenenti al 1° R.D.O., è stata conferita con decorrenza giuridica attestata al 26 settembre 2007, si determina la data ultima del periodo necessario a conseguire i requisiti necessari nel **26 marzo 2011**, ovvero quasi un mese prima rispetto alla data in cui furono stabiliti i criteri poi diramati con la circolare citata.

Parimenti in via preliminare, questo Comitato, deve eccepire l'erronea indicazione fornita circa il periodo di valutabilità dei titoli, fissata nel “*quinquennio anteriore all'anno di decorrenza delle promozioni*”.

Infatti, ove si recepisce l'indicazione fornita *sic et simpliciter*, si arriverebbe all'assurdo di ipotizzare che, ai fini della determinazione dei titoli valutabili per lo scrutinio alla qualifica di Commissario Capo Penitenziario, concorrano i giudizi valutativi e gli incarichi già valutati in sede di scrutinio alla qualifica di Commissario Penitenziario, ma non già: “*.....le pubblicazioni scientifiche, i titoli di studio e di abilitazione professionale per i quali si prescindere da ogni limite di tempo, se non valutati.....*”.

Delle due l'una : o il periodo di valutazione si intende ricondotto, *contra legem*, al quinquennio, ammettendo in valutazione **tutti** i titoli acquisiti nel periodo (ivi compresi i titoli ad oggi esclusivi poiché già oggetto di precedente valutazione), ovvero, con successivo atto, si dovrà procedere a chiarire quale sia l'effettivo periodo di valutazione e quali, di conseguenza, siano i titoli valutabili, onde evitare una ingiustificata sperequazione tra titoli riconducibili all'attività prestata per l'Amministrazione Penitenziaria e titoli conseguiti presso Enti Esterni. Parimenti non può non rilevarsi come non risulti alcun riconoscimento per ulteriori titoli di laurea conseguiti nel corso del quinquennio oggetto di valutazione.

In riferimento ai coefficienti attribuibili in considerazione della qualità delle funzioni svolte, giova precisare che, se da un lato, si è opportunamente inteso valorizzare le funzioni di Comando (premiandole ancora con una valutazione assai timida, specie in riferimento alle funzioni svolte in Istituti di 2° e 3° livello), dall'altro appaiono incomprensibilmente sacrificate e sminuite le funzioni, pur esse di primaria importanza, dei Coordinatori dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti.

Infatti, a fronte di una attribuzione di coefficienti numerici mai inferiori all'unità per le funzioni di Comandante e Vice Comandante, viene attribuito un coefficiente di soli 0,95 punti ai Coordinatori dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti; senza, almeno pare, tenere in alcun conto la complessità delle diverse unità organizzative di riferimento e prescindendo totalmente dal livello organizzativo dell'Istituto Penitenziario di appartenenza.

Così come non si comprende la *ratio* per la quale il servizio prestato come “*Funzionario addetto ad Unità Organizzative negli Uffici Dirigenziali dell'Amministrazione Centrale*” (funzione peraltro non contemplata dal D.Lgs. 21 maggio 2000 n°146) venga valorizzato con l'attribuzione di 1,50 punti l'anno, mentre il servizio prestato quale “*Funzionario addetto all'Ufficio della Sicurezza e delle Traduzioni nell'ambito dei Provveditorati*” (anche questa funzione sconosciuta alla normativa di riferimento) porti all'attribuzione di 1,00 punto l'anno.


Tale acclarata sperequazione è ancor più irragionevole ed immotivata atteso che le strutture cui ci si riferisce sono (o dovrebbero essere) rette da Dirigenti Generali dell'Amministrazione. Invero, volendo arzigogolare, è da sottolinearsi come le funzioni svolte all'interno degli U.S.T. sono, comunque, sempre riferibili a compiti istituzionali del Corpo. Al contrario, ciò non può essere riferito riguardo le funzioni svolte presso diverse *articolazioni centrali* del D.A.P.

Per quanto sopra argomentato, si chiede alla S.V. un urgente, qualificato ed autorevole intervento al fine di ripristinare le condizioni di legittimità delle procedure di scrutinio nonché giustizia ed equilibrio ad un sistema destinato a governare i destini professionali dei Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria.

L'occasione è propizia per chiedere il riscontro della nota n. 6216 del 20.05.2011, concernente la medesima materia, che si allega.

In attesa, molti cordiali saluti.

Il Portavoc del COFUPP
Dr. Antonio SCAMBATI



Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarro





Prot. 6216

Roma, lì 20 maggio 2011

Pres. Franco IONTA

Capo del DAP

Dr. Emilio DI SOMMA

Vice Capo Vicario del DAP

Dr. Riccardo TURRINI VITA

Direttore Generale Personale DAP

R O M A

Oggetto: *Criteri di massima e criteri operativi per la valutazione dei titoli negli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di Commissario Capo Penitenziario.*

Avendo posto particolare attenzione all'esame dei criteri di massima in oggetto richiamati (comunicati con nota n°189422/2011 dell' 11 u.s.), definiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18.04.2011 e che saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale n°11 del 15 giugno 2011, riteniamo dover inoltrare alla Vostra competente attenzione alcune considerazioni di merito.

Premettendo l'auspicio che i criteri di cui trattasi possano essere comuni a tutti i Funzionari della polizia penitenziaria (e non solo per i Funzionari del RDS) è difficile comprendere i motivi per cui le relative comunicazioni vengano, in modo sistematico, inoltrate con notevole ritardo rispetto ai tempi di "fruibilità".

Queste ritardate comunicazioni, infatti, impediscono ai "concorrenti" (perché di gara si tratta) di poter meglio vagliare ed organizzare preventivamente le opportunità professionali, anche in relazione al futuro sviluppo delle proprie carriere.

Nel merito dei criteri individuati, si osserva :

- **Periodo di valutabilità dei titoli: (triennio 2011-2013)**

L'indicazione che "...saranno presi in considerazione i titoli acquisiti nel quinquennio precedente all'anno di decorrenza ..." , a nostro avviso, determinerebbe una evidente sperequazione per il personale del Ruolo Direttivo Speciale, che raggiunge il termine per essere ammessi allo scrutinio dopo 6 (sei) anni dalla promozione alla qualifica di Commissario. Evidentemente la valutazione limitata all'ultimo quinquennio non riconoscerebbe, negando l'attribuzione del relativo punteggio, a tali Funzionari gli incarichi e le funzioni svolte nel 1° anno (post promozione) nella qualifica di Commissario.

- **Categoria I :**

Il coefficiente massimo per rapporti informativi e giudizi complessivi è fissato a 50, riteniamo che per i sei anni già richiamati (prevedendo una attribuzione massima di dieci punti per ogni anno), sarebbe stato congruo fissare tale punteggio, nel massimo, a 60.

- **Categoria II :**

(lettera B) : funzioni di Vice Comandante di reparto

Pur concordando sull'opportunità di attribuire punteggi diversificati in relazione al livello di complessità dell'istituto in cui si presta servizio, si rileva che si appalesano dislivelli di punteggi la cui genesi è di difficile comprensione. A mero titoli di esempio : non si comprende la *ratio* per la quale ai Vice Comandanti operanti in istituti di I° , II° livello e ISSPe viene attribuito un punteggio pari al 50% del punteggio attribuito al Comandante, mentre per i Vice Comandanti operanti in istituti di III° livello, presso le Scuole o servizi vari il punteggio attribuito è pari all' 80% di quello attribuito ai Comandanti.

(lettera C): funzioni di Responsabile NTP

Come per l'attribuzione dei punteggi ai Funzionari individuati alla lettera A, sarebbe giusto ed opportuno che l'attribuzione dei punteggi attribuiti ai Funzionari che esercitano la funzioni di cui alla lettera C discendano da valutazioni selettive e non generali. Vorrà convenirsi che esercitare le responsabilità gestionali di NTP interprovinciali, provinciali o di NTP locali istituiti in sedi metropolitane (Torino, Napoli, Milano, Roma, Bologna, Palermo, Firenze, Lecce, Catania, ecc.) sia meritevole di punteggio diversificato. In ragione di tali semplici considerazioni e costatazioni, il punteggio massimo previsto in punti 0,95 annuali ci pare estremamente riduttivo e penalizzante rispetto alle complessità gestionali e alle responsabilità che conseguono all'impiego in tali realtà operative

(lettera D): funzioni di Addetto all'Area Sicurezza

E' ben noto che un D.M. del 2007 nell' individuare i livelli di operatività e complessità gestionale degli istituti penitenziari, indicava anche le funzioni da attribuire ai Funzionari del Corpo. Nonostante gli sforzi e l'impegno non siamo riusciti ad individuare in tale norma (ne abbiamo memoria di altre lo contemplino) la funzione di "Addetto all'Area Sicurezza". Ci viene da pensare che, forse, era nelle intenzioni attribuire un punteggio supplementare al Direttore dell'Area Sicurezza Per quanto sopra è palese che non si possono attribuire punteggi per funzioni non previste. Ne deriva l'opportunità che i punteggi previsti alla lettera D siano soppressi ed assorbiti da quelli previsti alla lettera B.

(lettera E): funzioni di Addetto all' U.S.T presso i PRAP

Per i funzionari addetti agli Uffici della sicurezza e delle traduzioni costituiti nell'ambito dei provveditorati Regionali valgono le osservazioni formulate per la lettera C.

(lettera F): funzioni di Addetto U.O. negli Uffici dirigenziali del DAP

I punteggi attribuiti alla lettera F appaiono inopportuno sopravvalutati , soprattutto rispetto ai punteggi attribuiti alle lettere B, C E

- **Categoria III**

Il massimo del punteggio attribuibile per ogni anno non può essere superiore al punteggio massimo attribuibile per ogni anno ai Funzionari che hanno esercitato funzioni di Comandante del reparto presso istituti di I° livello.

- **Categoria IV**

Il massimo del punteggio attribuibile per ogni anno non può essere superiore al punteggio massimo attribuibile per ogni anno ai Funzionari che hanno esercitato funzioni di Comandante del reparto presso istituti di III° livello.

- **Categoria V**

Il massimo del punteggio attribuibile per ogni anno non può essere superiore al punteggio massimo attribuibile per ogni anno ai Funzionari che hanno esercitato funzioni di Comandante del reparto presso istituti di II° livello.

Si ritiene, comunque, dover sottolineare come nell'infinita elencazione di incarichi svolti (a prescindere dal carattere operativo o meno) che generano punteggio non sia contemplato l'incarico di "Direttore dei Tiri".

E' necessario, infine, chiarire se ai possessori della c.d. Laurea Breve è da ritenersi attribuibile per equiparazione (così come chiarito dalla Funzione Pubblica) il punteggio previsto per i possessori del Diploma di laurea.

In attesa di riscontro, molti cordiali saluti


Il Portavoce del COFUPP
D. Antonio SGAMBATI


Il Segretario Generale
C. Eugenio Sarno